



**COPIA**

# **Comune di Masi Torello**

**PROVINCIA DI Ferrara**

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

**N° 11 del 09-02-2018**

**OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.60 DEL 4/8/2017.**

*L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 11:55, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:*

1.	Dr.	<b>Bizzarri Riccardo</b>	SINDACO	Presente
2.	Dr.ssa	<b>Poltronieri Serena</b>	VICESINDACO	Presente
3.	Sig.ra	<b>Ballarini Anna Maria</b>	ASSESSORE	Presente

*Presenti: 3*

*Assenti : 0*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Vanessa Iannetta, incaricato della redazione del presente verbale.*

*Presiede l'adunanza il Dr. Riccardo Bizzarri, in qualità di SINDACO, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l'argomento in oggetto;*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE  
N. 11 DEL 06-02-2018**

**OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.60 DEL 4/8/2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE**

**Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati**

---

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  
**Visto** lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;  
**Visti** i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

**Viste:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 01/02/2018 con cui, da ultimo, è stata ridefinita la dotazione organica del Comune di Masi Torello;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 04/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020;

**Visti in particolare:**

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: “ *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482*”;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
  2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
  3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
  4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a*

*rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

**Richiamato** altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**Rilevato** che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04/08/2017 con cui si dava atto che dalla ricognizione di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

**Esaminato**, in particolare, il comma tre del succitato art. 6 del D.Lgs. 165/2001 in cui si precisa che : *“ In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. “;*

**Ritenuto** necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica;

**Rilevato** che la dotazione organica dell'Ente, intesa come personale in servizio, è identificata nell'allegato A alla data del 31/01/2018;

**Dato atto** che, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 17/01/2018 prot. n. 309, un agente di polizia municipale, cat. C, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal servizio;

**Atteso** che, nel campo del pubblico impiego privatizzato, le dimissioni costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui sono portate a conoscenza della P.A. e che, una volta divenute efficaci, con l'avvenuta comunicazione, le dimissioni sono irrevocabili.(TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. II – sentenza 28 maggio 2015 n. 1772 );

**Considerati** i fabbisogni di personale necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**Rilevato** che Codesta Amministrazione intende, prioritariamente, implementare l'area manutentiva in cui, ad oggi, è presente un solo collaboratore esterno che non riesce a far fronte a tutte le necessità che sono proprie di quest'area;

**Atteso** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, i vincoli secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**Visto** l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*).

**Visto** l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 il quale prevede che, per gli enti sottoposti al patto, la facoltà assunzionale è fissata, negli anni 2016 e 2017, nella misura dell'80 per cento dei cessati nell'anno precedente e tale percentuale si innalza fino al 100 per cento *a decorrere* dall'anno 2018;

**Considerato**, però, che la sopraggiunta normativa, art. 22 del D.L. n. 50/2017, ha poi previsto che nei Comuni con popolazione superiore a mille abitanti, per gli anni 2017 e 2018, le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale sono innalzate al 75% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'esercizio precedente. Si richiede, a tal fine, che il rapporto tra dipendenti e popolazione dell'anno precedente risulti inferiore al limite fissato per gli Enti dissestati e/o strutturalmente deficitari;

**Considerato** che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 1/184 e pertanto inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 per i comuni appartenenti alla fascia da 2000 a 2999 abitanti pari a 1/142;

**Atteso**, quindi, che, dal 2019, la percentuale della capacità assunzionale è fissata per gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;

**Considerato** che il limite di spesa per il personale è dato dalla media della spesa del triennio 2011/2013 e per l'ente è pari ad € 488.702,90;

**Vista** la relazione inerente alla spesa del personale, agli atti dell'ufficio personale dalla quale si desume che la spesa prevista per il personale in servizio nel 2018 è pari a € 469.757,34 e nel 2019 è pari a 485.669,39;

**Ribadito** che:

- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell'anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- con riferimento alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015);

**Considerata** la necessità allo stato attuale di prevedere per il triennio 2018-2019-2020, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, l'assunzione, per l'anno 2019, di una cat. B con profilo di esecutore tecnico a tempo indeterminato e pieno per una spesa presumibile di € 24.000,00 complessiva di oneri riflessi e IRAP;

**Considerato**, inoltre, che per quanto riguarda la disciplina generale del lavoro flessibile, la stessa trova riferimento normativo agli artt. 36, D.Lgs. n. 165/2001 e 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, che richiedono la presenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Per gli Enti in regola con i vincoli di spesa del personale è possibile ricorrere a forme di lavoro flessibile nei limiti del 100% dell'equivalente spesa sostenuta nel 2009, mentre negli altri Enti tale percentuale scende al 50% ;

**Rilevato** che, per il comune di Masi Torello, la spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per forme di assunzioni di tipo flessibile è pari a zero;

**Esaminata** la pronuncia della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, che, con deliberazione n. 1/2017, ha precisato che "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento";

**Atteso** che al fine di garantire un adeguato e necessario controllo delle entrate connesse all'accertamento e alla riscossione dei tributi locali (IMU – TASI) risulta opportuno provvedere alla previsione della seguente tipologia contrattuale "Tirocinio formativo" con una spesa presunta

di Euro 6.000,00 che viene ad essere il nuovo parametro di riferimento ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i.;

**Ribadito**, infine, il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

**Ritenuto** di apportare, per quanto sopra esposto, alla dotazione organica dell'ente (allegato A), le seguenti modificazioni con decorrenza dal momento in cui si realizzeranno i presupposti per la relativa assunzione:

#### POSTI SOPPRESSI

Profilo	Cat.	Area
Agente polizia municipale	C	Polizia municipale

#### POSTI ISTITUITI

Profilo	Cat.	Area
Esecutore Tecnico	B	Tecnico, progettuale, manutentiva

**Atteso** che, per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora "pareggio di bilancio"). Qualora vengono rispettate tutte le condizioni normativamente previste, le mobilità sono considerate "neutre" e, pertanto, non sono da considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato;

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 08/02/2018;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;

#### PROPONE

- **DI DARE ATTO** che la dotazione organica, intesa come numero dei dipendenti in servizio al 31/01/2018, è quella definita all'allegato a) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE**, con decorrenza dal momento in cui si realizzeranno i presupposti per la relativa assunzione, le seguenti modificazioni alla succitata dotazione:

### POSTI SOPPRESSI

Profilo	Cat.	Area
Agente polizia municipale	C	Polizia municipale

### POSTI ISTITUITI

Profilo	Cat.	Area
Esecutore Tecnico	B	Tecnico, progettuale, manutentiva

- **DI APPROVARE** il seguente piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020

#### ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

ANNO 2018: NESSUNA

ANNO 2019: Una unità di personale, cat. B, con qualifica di Esecutore Tecnico.

ANNO 2020: NESSUNA.

Nel periodo preso in considerazione potrebbero essere effettuate eventuali sostituzioni di personale, a parità di costo, attivando procedure di mobilità volontaria fra enti.

#### LAVORO FLESSIBILE ANNI 2018-2020:

##### **ANNO 2018**

Al fine di garantire un adeguato e necessario controllo delle entrate connesse all'accertamento e alla riscossione dei tributi locali (IMU-TASI) viene prevista la seguente tipologia contrattuale "tirocinio formativo" con una spesa presunta di Euro 6000,00 che viene ad essere il nuovo parametro di riferimento ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i.;

##### **ANNI 2019-2020**

Si prevedono assunzioni di lavoro flessibile, fino al suindicato limite di spesa pari ad € 6.000,00 per eventuali esigenze straordinarie e temporanee degli uffici.

- **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale.

Il Responsabile del servizio

**F.to SEGHI NICOLETTA**

---

**PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole**

Masi Torello, 09-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile  
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **Favorevole**

Masi Torello, 09-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario  
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

- ✓ Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: "MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.60 DEL 4/8/2017.";
- ✓ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

**Ad unanimità di voti, favorevoli e legalmente resi a norma di legge:**

**DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
2. Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**  
**F.to Dr. Riccardo Bizzarri**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dr.ssa Vanessa Iannetta**

---

**N. 112 Pubblicazione**

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e che la stessa con nota prot 1208. in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Masi Torello, 02-03-2018

IL RESP. AMMINISTRATIVO  
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente Deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 02-03-2018 e vi rimarrà fino al 17-03-2018.

---

è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

---

Masi Torello, 09-02-2018,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Vanessa Iannetta

Copia conforme all'originale, in carta libera

---

Masi Torello 02-03-2018

IL RESP. AMMINISTRATIVO  
rag. NICOLETTA SEGHI